



**Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale**  
**II Seduta Straordinaria**

**Deliberazione n. 6 del 6 luglio 2010**

**OGGETTO:** "Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (C.O.R.E.COM.)) e 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)"

	<b>pres.</b>	<b>ass.</b>		<b>pres.</b>	<b>ass.</b>
1 - Barberini Luca	✓		17 - Mantovani Massimo	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		18 - Marini Catiuscia	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		19 - Modena Fiammetta		✓
4 - Brega Eros	✓		20 - Monacelli Sandra	✓	
5 - Brutti Paolo	✓		21 - Monni Massimo	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		22 - Nevi Raffaele	✓	
7 - Carpinelli Roberto		✓	23 - Riommi Vincenzo		✓
8 - Cecchini Fernanda	✓		24 - Rometti Silvano	✓	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		25 - Rosi Maria	✓	
10 - Cirignoni Gianluca	✓		26 - Rossi Gianluca	✓	
11 - De Sio Alfredo	✓		27 - Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno	✓		28 - Stufara Damiano	✓	
13 - Galanello Fausto		✓	29 - Tomassoni Franco	✓	
14 - Goracci Orfeo	✓		30 - Valentino Rocco Antonio	✓	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	✓		31 - Zaffini Francesco	✓	
16 - Locchi Renato	✓				

**PRESIDENTE: Eros Brega**

**CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo De Sio**

**L'ESTENSORE: Stefanella Cutini**

**VERBALIZZANTE: M. Beatrice Marcantonini**



**OGGETTO N. 5**

**DELIBERAZIONE N. 6 DEL 6 LUGLIO 2010**

**LEGGE REGIONALE** - “Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) e 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)”

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, De Sio, Galanello, Goracci e Lignani Marchesani, concernente: “Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) e 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25.6.2010 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 45);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 45/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la legge regionale 12 agosto 1986, n. 33;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

- a) *con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 25 voti favorevoli e n. 2 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti*

## **DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) e 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)”, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazioni alla l.r. 12 giugno 2007, n. 21)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) è inserito il seguente:

*“4 bis*

*(Uffici di supporto agli organi di direzione  
politica del Consiglio regionale)*

*1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone  
di un ufficio di supporto, con compiti di  
Segreteria particolare e tenuta delle relazioni  
interne ed esterne, nonché per l'espletamento di  
attività inerenti le funzioni attribuite, che non  
siano riconducibili nell'ambito delle competenze  
della Segreteria generale.*

*2. Le strutture degli uffici di supporto del  
Presidente del Consiglio regionale, dei membri  
dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle  
Commissioni e Comitati permanenti e del  
Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono  
disciplinate da apposita deliberazione approvata  
dall'Ufficio di presidenza del Consiglio  
regionale.”.*

Art. 2

(Modificazione alla l.r. 11 gennaio 2000, n. 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) è sostituito dal seguente:

*“1. I Presidenti della Giunta regionale e del  
Consiglio regionale possono avvalersi di un  
portavoce per tutta la durata del loro incarico. Il  
portavoce può essere scelto tra persone esterne  
alle Amministrazioni di riferimento, anche ai fini*

*dei rapporti con gli organi d'informazione.”*

Art. 3

(Modificazioni alla l.r. 23 gennaio 1996, n. 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) le parole: “*unico regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*del Consiglio regionale*”.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. n. 3/1996 è sostituito dal seguente:

“*3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 3, a contratti di diritto privato a tempo determinato, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:*

*a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;*

*b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente del Consiglio regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C.*”

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. n. 3/1996 è sostituito dal seguente:

“*5. Per le unità di personale previste dal comma 1, dell'articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR.*”

**Art. 4**  
(Abrogazioni e norme transitorie)

1. L'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) è abrogato.
2. La legge regionale 12 agosto 1986, n. 33 (Segreterie degli Amministratori e dei Gruppi consiliari) è abrogata.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 4 bis, comma 2 della l.r. n. 21/2007, introdotto dalla presente legge, continuano ad applicarsi l'articolo 9 della l.r. n. 15/1997 e l'articolo 5 della l.r. n. 33/1986.

**Art. 5**  
(Norma finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale", per l'anno 2010 si fa fronte con riduzione di pari importo nell'ambito dello stanziamento complessivo determinato con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012).
2. Per gli anni 2011 e successivi gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati con la legge finanziaria regionale.
  - b) *con distinta votazione che ha registrato n. 24 voti favorevoli, n. 2 voti contrari e n. 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti*

## DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

*L'Estensore*  
Stefanella Cutini  
*Stefanella Cutini*

*Il Responsabile della Sezione  
Assistenza alle Commissioni  
Consiliari Permanenti  
Rosanna Montanucci*  
*Rosanna Montanucci*